

N. R.G. 1560/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1560/2022**

tra

ATTORE

e

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

CONVENUTO

Oggi **15 febbraio 2024** ad ore **12.45** innanzi al dott. Margherita Longhi, sono comparsi:

Per . l'avv. VERZOTTO GIORGIO  
Per BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. l'avv. MARCHIORI MARIA CHIARA e  
l'avv. GENTILE ENRICO oggi sostituito dall'avv. Mazzo Martina

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'Avv. Verzotto precisa come da note conclusive autorizzate.

L'Avv. Mazzo precisa come da note conclusive del 5.2.2024.

I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi a tutte le difese svolte con le note autorizzate.

L'Avv. Verzotto insiste, in particolare, per la distrazione delle spese di lite e per la condanna di controparte al pagamento delle spese per il CTP.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio, alle ore 17.05 il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura.

Il Giudice

dott. Margherita Longhi





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1560/2022** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. VERZOTTO GIORGIO e dell'avv. FABIANI FRANCO (FBNFNC48R23C933Y) VIA ALBERTOLLI 9 22100 COMO; elettivamente domiciliato in PIAZZALE STAZIONE, 8 35131 PADOVA presso il difensore avv. VERZOTTO GIORGIO

**ATTORE**

contro

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** (C.F. 00884060526), con il patrocinio dell'avv. MARCHIORI MARIA CHIARA e dell'avv. GENTILE ENRICO (GNTNRC69C13F839U) VIA MARGHERA, 43 35123 PADOVA; elettivamente domiciliato in VIA MARGHERA, 43 35123 PADOVA presso il difensore avv. MARCHIORI MARIA CHIARA

**CONVENUTO**

**Conclusioni delle parti:**

le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a (nel prosieguo solo MPS) proponendo azione di ripetizione degli indebiti applicati sul conto corrente n. 110007.05 e sul connesso conto anticipi n. 100078.24 per interessi anatocistici, interessi ultralegali (con riferimento al conto anticipi), spese fisse di chiusura trimestrale e commissioni di massimo scoperto nulle in quanto non pattuite (per il conto anticipi) e indeterminate (per il conto corrente).

Alla prima udienza del 23.6.2022 nessuno si costituiva per la banca convenuta che veniva quindi dichiarata contumace.



Assegnati i termini di cui all'art 183 comma sesto c.p.c., MPS si costituiva in giudizio contestualmente al deposito della seconda memoria istruttoria.

La causa veniva istruita mediante CTU contabile e rinviata per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza odierna previa assegnazione di termine per il deposito di brevi note conclusive.

## 2.

La causa ha ad oggetto il conto corrente n. 11007.05 e il connesso conto anticipi n. 100078.24.

Il rapporto di conto corrente è stato estinto in data 30.9.2015, sicchè, trattandosi di conto corrente chiuso, deve ritenersi ammissibile l'azione di ripetizione.

L'attrice ha poi prodotto gli estratti del conto conte corrente a partire dalla sua apertura (cfr doc. 121) e sino al 30.9.2015; per quanto riguarda il conto anticipi, invece, sono presenti gli estratti conto a partire dall'1.1.2009. Pertanto è a tale periodo di tempo che occorrerà riferire l'analisi contabile.

## 3.

In primo luogo, parte attrice ha lamentato l'applicazione di interessi anatocistici.

La doglianza è fondata.

Va premesso che l'anatocismo è illegittimo per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000. Inoltre, per i rapporti già in essere al momento della sua entrata in vigore, l'anatocismo può reputarsi legittimo soltanto se posto in essere nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 2 e comma 3, della delibera citata in ordine alla introduzione di condizioni contrattuali peggiorative per la posizione del cliente.

Va, infatti, evidenziato che - alla luce della pacifica nullità delle clausole anatocistiche relative al periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 in quanto non basate su di un uso normativo bensì su di un mero uso negoziale, e quindi contrastanti con il disposto dell'art. 1283 c.c. (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 2374/1999), e a prescindere dalla questione circa la sopravvivenza dell'art. 7 richiamato a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzione dell'art. 120 comma terzo Tub da parte della sentenza Corte Costituzione n. 425/2000 - l'introduzione di una clausola anatocistica in un contratto di conto corrente già in essere comporta senz'altro un peggioramento delle condizioni contrattuali per il cliente, atteso il verificarsi del passaggio da una situazione priva di capitalizzazione ad una situazione in cui vi è capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi che passivi (cfr., fra le altre, Cass. civ. n. 26769/2019; Trib. Padova 14.5.2020; Corte App. Bologna 10.10.2018; Trib. Pescara 23.8.2018; Trib. Treviso 10.6.2013; Trib. Padova 27.4.2008; Trib. Venezia 22.1.2007. Tra le più recenti cfr anche Cass. 7105/2020: *“In effetti, la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente*



*applicate, esse devono essere approvate dalla clientela») sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.).*

In forza del carattere peggiorativo di tale adeguamento contrattuale, la clausola anatocistica deve pertanto essere oggetto di nuova e specifica pattuizione con il cliente, pena la nullità della stessa (art. 7, comma 3 della delibera CICR citata).

Il divieto di anatocismo deve poi ritenersi operante a partire dall'1.1.2014, a seguito della modifica del testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. da parte della l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) nei seguenti termini: *«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».*

Tale disposizione - il cui intento era quello di introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, come si desume dai lavori preparatori della predetta legge di stabilità - deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120, comma 2, T.U.B. fa riferimento (delibera che, di fatto, mai è stata emanata): infatti, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Monza 13.6.2018; Trib. Pavia 21.4.2016; Trib. Milano 25.3.2015; Trib. Milano 3.4.2015; Trib. Roma 20.10.2015), la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito.

Alla luce dei principi così stabiliti, con riferimento al conto corrente per cui è causa l'anatocismo applicato da parte di MPS deve ritenersi illegittimo per tutto il periodo oggetto di esame: la clausola contenuta nel contratto di apertura del 1999 (cfr doc. 4 di parte attrice) infatti, deve ritenersi nulla; per il periodo successivo al 2000 non si rinviene una pattuizione della pari capitalizzazione degli interessi, non potendosi ritenere sufficiente la pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle condizioni applicate dall'istituto di credito. L'anatocismo è poi illegittimo a partire dal 1.1.2014 e sino alla conclusione del rapporto. Ugualmente non si rinviene una pattuizione in tal senso con riferimento al conto anticipi.

#### 4.

Va altresì accolta la contestazione relativa alla CMS.

Come più volte statuito dalla giurisprudenza di merito nonché di questo Tribunale, per potersi ritenere validamente pattuita, deve essere stata prevista per iscritto nel contratto con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, così da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca.



In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando - nel contratto ove la stessa sia stata pattuita - siano espressamente indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (cfr., tra le molte sentenze sul punto, Corte App. Milano 14.1.2019; Trib. Lucca 11.8.2017; Trib. Piacenza 12.4.2011). Al contrario, debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 del codice civile, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario. Alla nullità della clausola di commissione di massimo scoperto consegue l'epurazione dal saldo debitorio degli addebiti di conto corrente effettuati dall'istituto bancario a tale titolo (ex multis: Tribunale di Milano sentenza n. 9266 del 22.07.2016; Tribunale di Lucca sentenza n. 2628 del 14.12.2016; Tribunale di Monza sentenza n.102 del 18.01.2016; Tribunale di Messina sentenza n. 873 del 10.04.2015; Tribunale di Bari sentenza n. 2071 del 24.04.2014; Tribunale di Spoleto sentenza n. 223 del 20.06.2017; Tribunale di Torino sentenza n. 2129 del 20.04.2017).

Nel contratto di apertura del conto corrente prodotto sub doc. 4, la CMS risulta indicata solo in misura percentuale. La stessa pertanto deve ritenersi indeterminata e deve essere espunta nella ricostruzione del saldo.

Quanto agli oneri applicati in sostituzione della commissione di massimo scoperto, pure oggetto di contestazione da parte dell'attrice, la loro pattuizione è contenuta nella modifica contrattuale del 7.12.2009, e vanno quindi eliminati dalle ricostruzione sino a tale momento.

Va invece respinta la doglianza relativa alla illegittima applicazione delle spese di chiusura trimestrale, essendo queste espressamente pattuite nel contratto di conto corrente.

## 5.

Con specifico riferimento al conto anticipi, va infine parzialmente accolta la contestazione relativa all'applicazione di interessi ultralegali.

Non è stato infatti prodotto il contratto di apertura di detto rapporto, con la pattuizione delle relative condizioni economiche (in primis il tasso degli interessi debitori applicati).

La ricostruzione del saldo dovrà quindi avvenire attraverso l'applicazione degli interessi sostitutivi di cui all'art 117tub.

Ciò sino al 7.12.2009, data in cui è stata sottoscritto tra le parti un accordo di modifica delle condizioni economiche, con espressa previsione del tasso di interesse (cfr doc. 3 di parte convenuta)

## 6.



Alla luce delle motivazioni sopra riportate, vanno in questa sede recepiti gli esiti della CTU espletata in corso di causa, che ha fatto buon governo delle coordinate sinora espresse in punto di interessi, anatocismo, e commissioni.

La consulenza risulta, infatti, motivata in modo logico e coerente, anche con riguardo alle risposte fornite dal CTU alle osservazioni del consulente di parte attrice (unico ad aver svolto osservazioni), per cui non si ravvisano specifiche ragioni per discostarsi dagli esiti ivi espressi.

Il CTU ha poi verificato che le competenze applicate trimestralmente sul conto anticipi venivano addebitate sul conto corrente principale. Sicchè l'eliminazione della capitalizzazione e delle commissioni illegittime, per detto conto, sono state effettuate in sede di ricalcolo del saldo del conto corrente ordinario.

Il nuovo saldo di tale conto corrente ricalcolato alla data del 30.9.2015 (data dell'ultimo estratto conto per estinzione del rapporto), depurandolo degli addebiti illegittimi accertati, è pari ad € 18650,29 a credito per il correntista (anziché € 1.041,61 a credito).

La domanda di ripetizione di indebito è dunque fondata e la banca convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della società attrice, dell'importo di € 17.608,68 (€ 18.650,29 – €1041,61), oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 12.5.2021 (data della diffida stragiudiziale inviata alla convenuta sub doc. 1) al saldo.

Va invece dichiarata inammissibile l'eccezione di compensazione proposta da parte convenuta, in quanto costituitasi tardivamente.

## 7.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decism; scaglione da € 5200 ad € 26.000), della trattazione esperita (vi è stata attività istruttoria), e dei parametri di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022) secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, e secondo i valori medi ridotti del 30% per la fase istruttoria e decisionale (attesa la contumacia della convenuta sino alla seconda memoria istruttoria e la serialità delle questioni trattate).

Le spese vanno poi distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nella rifusione delle spese vanno comprese anche quelle per il ctp, per il quale risultano depositati i relativi documenti giustificativi. La Suprema Corte, infatti, ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. Civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).

Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della banca convenuta in quanto l'accertamento istruttorio si è reso necessario al fine di verificare le doglianze avanzate dall'attrice e risultate fondate.

PQM



Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:

ACCOGLIE la domanda proposta da \_\_\_\_\_ . per le ragioni di cui in motivazione;

CONDANNA parte convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a alla restituzione in favore di \_\_\_\_\_ dell'importo di € 17.608,68, oltre interessi nella misura di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dal 21.5.2021 al saldo;

CONDANNA parte convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a al pagamento, in favore della società attrice, delle spese di lite che liquida in € 545 per spese, € 1336 per spese di ctp, ed € 4062,70 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;

PONE le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.

Padova 15 febbraio 2024

Il Giudice  
dott. Margherita Longhi

